

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
SERVIZIO CASA

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2016

indetto ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996 n. 96 come modificata dalla Legge Regionale Toscana 31.03.2015 n. 41 e dal Titolo I – artt. 3, 4, 5, 6 e 7 – del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del Lode Fiorentino” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 63/532 del 09.11.2015.

IL DIRIGENTE

in attuazione della determinazione dirigenziale n. 6763 del 26/09/2016,

RENDE NOTO

che dalle ore 00,01 di martedì 27 settembre 2016 fino alle ore 23,59 di domenica 27 novembre sarà possibile compilare la domanda online – reperibile al link del sito istituzionale del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) <https://servizionline.comune.fi.it/bandoerp/> per la formazione della graduatoria dei partecipanti al Bando Generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Firenze.

PREMESSA

La normativa di riferimento è la Legge Regionale Toscana (d'ora in poi: LRT) 96/1996 integrata e modificata con la Legge Regionale Toscana 41/2015.

Le “Istruzioni per la compilazione del Bando ERP 2016” sono parte integrante del presente Bando.

I requisiti previsti all'Allegato A e B della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. devono essere posseduti dal nucleo familiare richiedente al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica dei requisiti.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 5 LRT 96/1996 ss.mm.ii)

La domanda di partecipazione al Bando ERP 2016 è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere anch'esso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, eccetto quanto previsto dal paragrafo 2, lettera b) dell'Allegato A della LRT 96/96 e ss.mm.ii. che si riferisce al solo soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda (art. 5 bis LRT 41/2015):

- coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- figli anagraficamente conviventi;
- soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi.

Possono inoltre partecipare al Bando ERP 2016 i nuclei familiari previsti al comma 3 dell'art. 5 bis della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. che per esigenze di autonomia possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta. I soggetti sotto riportati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando, possono presentare domanda:

- le coppie coniugate;
- le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare la domanda congiunta anche i soggetti previsti dal comma 4 dell'art. 5 bis della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.:

- i componenti coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione di un alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- due o più famiglie composte ciascuna di due persone composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando;

E' necessario che ogni componente il nucleo familiare abbia la condizione dello “*stato civile*” presente in Anagrafe Comunale certificata; cioè alla voce “*stato civile*” deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il

nucleo. La dizione “*non documentata*” significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti. Il soggetto che presenta stato civile “*non documentato*” si dovrà recare all’Ufficio Stato Civile del Comune di residenza per sanare l’anomalia. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando ERP 2016 o entro i termini della fase di ricorso se la richiesta al competente ufficio è stata fatta entro i termini di chiusura del Bando ERP 2016. Il richiedente la variazione anagrafica dovrà conservare copia della richiesta ed esibirla, se richiesta, al Servizio Casa.

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO (Allegato A LRT 96/1996 e ss.mm.ii)

A) A norma dell’Allegato A della LRT 96/1996 e ss.mm.ii possono partecipare al presente concorso:

- a) i cittadini italiani; i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE del Comune di Firenze che sono stati residenti nell’ambito territoriale della Regione Toscana per almeno cinque anni; i cittadini di uno Stato aderente all’Unione Europea; i cittadini di altro Stato con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); cittadini di altro Stato regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) i nuclei familiari che abbiano residenza anagrafica o prestino attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale della Regione Toscana da almeno cinque anni; il presente requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto richiedente. Nella domanda di partecipazione al presente Bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro comune, pena l’esclusione dalla graduatoria;
- c) i nuclei familiari che siano residenti attualmente nel Comune di Firenze o che siano attualmente residenti in altro Comune ma prestino attività lavorativa nel Comune di Firenze; il presente requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto richiedente;
- d) i nuclei familiari che abbiano una situazione reddituale – determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con DPCM n. 159/2013 – non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE; si considera nucleo familiare quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda (art. 5 bis LRT 41/2015): coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi; figli anagraficamente conviventi; soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi; i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, o non ancora conclusa la procedura presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso uno studio legale, tali dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l’intervenuta sentenza di separazione. Per i nuclei che vorranno scindersi da nucleo coabitante, si resta in attesa di chiarimenti della Regione Toscana in merito al conteggio del limite reddituale per l’ammissione al Bando ERP 2016. Tali situazioni saranno ammesse con riserva e sarà cura del Servizio Casa informare tempestivamente i nuclei appena la Regione Toscana fornirà indicazioni. Solo ed esclusivamente per i seguenti casi: coppie di futura formazione (al momento dell’assegnazione di un alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio); unione di due nuclei familiari composti ciascuno da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando); coppia di futura costituzione (soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l’assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del Bando con o senza figli minori) è necessario che venga indicato anche l’ISEE, in corso di validità, del nucleo dell’altro componente la coppia ai sensi della normativa vigente;
- e) i nuclei familiari che non abbiano titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero. I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere sia al momento della presentazione della domanda che in sede di verifica dei requisiti, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese;
- f) i nuclei familiari titolari di proprietà in Italia o all’estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge e i titolari pro-quota di diritti reali dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda al Bando ERP 2016 e in sede di verifica dei requisiti, dell’attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio; l’indisponibilità dell’alloggio si riferisce all’impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto l’interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità di una quota e non ha pertanto la piena e documentata fruibilità.

I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesta

- l'indisponibilità del bene. Sono esentati da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini di altro Stato che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificare nella domanda al Bando ERP 2016 quanto richiesto al presente punto;
- g) i nuclei familiari che non abbiano titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore sia superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - h) i nuclei familiari che non abbiano ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - i) i nuclei familiari che non abbiano a loro carico dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2 lettere b), c), d) ed e) della legge regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
 - g) i nuclei familiari che non occupino abusivamente alloggi ERP e che non abbiano occupato alloggi ERP in modo non autorizzato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti di cui al presente articolo (ad eccezione di quelli di cui alla lettera *b* e *c* che devono essere posseduti dal soggetto richiedente) debbono essere posseduti da parte del richiedente e da degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto.

ART. 3 AUTOCERTIFICAZIONE.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 2 lett. A) del presente Bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono inserite nel modulo online di domanda di partecipazione al Bando ERP 2016, reperibile al link del sito istituzionale del Comune di Firenze (www.comune.fi.it).

La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Si ricorda che i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere al momento della presentazione della domanda e in sede di verifica dei requisiti, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese o che attesti l'indisponibilità del bene. Tale documento deve essere conservato ed esibito su richiesta al Servizio Casa.

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando ERP 2016.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti la partecipazione al Bando ERP 2016, residenti in Italia e che hanno i requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando, potranno presentare domanda *online* dalle 00,01 del 27 settembre 2016 alle 23,59 del 27 novembre 2016.

La partecipazione al Bando ERP 2016 per i residenti in Italia sarà aperta per 60 giorni.

La domanda di partecipazione è solo ed esclusivamente digitale; i richiedenti dovranno accreditarsi ai servizi online del Comune di Firenze con le modalità previste e comunicate sul sito istituzionale del Comune di Firenze – Schede servizi.

Richieste di partecipazione al Bando ERP 2016 in formato cartaceo che dovessero pervenire al Servizio Casa saranno escluse.

Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Firenze che hanno i requisiti previsti nell'art. 1 del presente Bando, se non in possesso delle credenziali di accesso per i servizi online del Comune di Firenze, potranno presentare domanda di partecipazione al Bando ERP 2016 in formato cartaceo. Il modulo di domanda predisposto dal Servizio Casa del Comune di Firenze – pena esclusione - deve essere richiesto dall'interessato, allegando una copia del documento di identità, con una delle seguenti modalità:

- posta elettronica: sostegnocasa@comune.fi.it;
- PEC: direz.patrimonio@pec.comune.fi.it ;
- fax 055 - 2769701

Sarà cura del Servizio Casa inviare il modulo al soggetto richiedente dopo aver verificato la situazione anagrafica del nucleo familiare.

I cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Firenze avranno 90 giorni di tempo per presentare domanda al Bando ERP 2016. Per tali cittadini la scadenza del Bando è prevista per martedì 27 dicembre 2016. Nel caso sopra indicato la domanda di partecipazione al Bando ERP 2016 con allegata una fotocopia del documento di identità, dovrà essere inviata dal richiedente con le seguenti modalità: - per posta con raccomandata a: Comune di Firenze-Direzione

Patrimonio Immobiliare-Servizio Casa via del'Anguillara 21 – 50122 Firenze; sulla busta – oltre al mittente – scrivere “Richiesta partecipazione Bando ERP 2016” - per PEC: direz.patrimonio@pec.comune.fi.it Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del 27 dicembre 2016. Farà fede il timbro postale o la data di invio della Pec.

ART. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI (Titolo I Regolamento)

A) Istruttoria delle domande.

Il Comune di Firenze procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT 96/1996 e ss.mm.ii ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

B) Formazione della graduatoria generale

Il Comune entro massimo 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Ai cittadini emigrati all'estero la pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata o PEC inerente la comunicazione, i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizioni al Comune.

Entro massimo 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione di cui all'art. 5 del Regolamento, unitamente alle opposizioni presentate corredate dalle relative domande.

Entro massimo 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge regionale e del criterio di priorità di cui al comma 6 dell'articolo 12 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii (progressività decrescente della situazione economica). In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire quanto prescritto dal comma 6 dell'articolo 12 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.

Entro lo stesso termine inoltre la Commissione trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al Dirigente comunale per la sua approvazione.

C) Validità e aggiornamento della graduatoria.

La Graduatoria definitiva, conseguente all'emanazione del Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Firenze e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio cesserà l'efficacia del Bando ERP 2012, pertanto le pratiche verranno archiviate.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della Legge regionale e dall'art. 5 del Regolamento.

La Graduatoria definitiva del Bando Generale ERP 2016 sarà valida per un periodo massimo di 4 anni e sarà aggiornata ogni anno mediante bando di aggiornamento a cui potranno partecipare sia nuclei non presenti nella graduatoria definitiva sia nuclei presenti in graduatoria definitiva che possono integrare favorevolmente la loro situazione.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di E.R.P. di nuova costruzione e “di risulta”, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

Ai sensi di quanto stabilito con Delibere GC n. 37/595 dell'8.03.2011 e n. 18/34 del 30.01.15 potranno infatti essere proposti dal Servizio Casa agli aspiranti assegnatari contattati secondo l'ordine della graduatoria ERP vigente come alternativa agli alloggi effettivamente disponibili anche “alloggi di risulta”, che necessitino cioè di limitati interventi di ripristino, ferma restando la possibilità per gli aspiranti assegnatari di rifiutarli senza essere esclusi dalla graduatoria o incorrere nella decadenza di cui all'art. 7 del presente Bando.

D) Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari ed abitative del richiedente e del suo nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni sociali-economiche-familiari

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2;**

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 2;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente *more uxorio* da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente *more uxorio* e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1;**

- con uno o più figli minori a carico: **punti 2;**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: **punti 2;**

- in misura pari al 100%: **punti 3;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3;**

a-4 ter. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4.**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punto a-4, a-4bis e a-4ter, non possono essere comunque attribuiti più di 6 punti.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**

- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 o a-4bis: **punti 4;**

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al precedente punto a-4ter: **punti 5;**

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 6.**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter.

b) condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2.**

L'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al punto b.1.1. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve persistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune di Firenze o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune di Firenze, il cui canone di affitto è interamente o parzialmente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati: **punti 3.**

Il punteggio di cui al punto b.1.3. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b.1.2 e b.1.3 devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, a meno che la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**;

b-1.4. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: **punti 2**;

c) condizioni di storicità di presenza

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno** di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

ART. 6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma dell'art. 13 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. e dell'art. 6bis del Regolamento.

Il Comune di Firenze si riserva di poter destinare un'aliquota massima del 40% degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani a favore dei nuclei familiari indicati nei punti a-2, a-3, a-4bis e a-4 ter dell'Allegato B della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. Tali destinatari, oltre ad essere presenti nella Graduatoria Definitiva, potranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune di Firenze procederà all'esclusione dalla graduatoria.

Inoltre il Comune di Firenze si riserva di verificare quanto contenuto nell'ISEE in riferimento a beni dichiarati dal nucleo familiare e alle giacenze medie del conto corrente prima di procedere con la concessione del beneficio richiesto con la partecipazione al presente Bando.

ART. 7 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Firenze. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.

ART. 8 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT 96/1996 e ss.mm.ii. e al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del Lode Fiorentino" approvato con Delibera CC n. 63/532 del 09.11.2015.

Il Responsabile del procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio Casa dott. Valerio Cantafio Casamaggi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Ulteriori controlli potranno essere disposti con l'ausilio del Servizio Recupero Evasione Fiscale del Comune di Firenze e della Guardia di Finanza.

Firenze, 26/09/2016

Il Dirigente del Servizio Casa
dott. Valerio Cantafio Casamaggi